

Allegato "A" all'atto in data 5 Marzo 2005

STATUTO



*Istituto per ricerche
ed attività educative*

“Associazione Alumni IPE”

Denominazione, sede, durata, riconoscimento

Art. 1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

- 1.1 È costituita in Napoli, con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia 264, l'Associazione denominata “Associazione Alumni IPE”, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
- 1.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita a tempo indeterminato.

Scopo

Art. 2 Scopo

- 2.1 L'Associazione persegue la finalità di favorire e consolidare i rapporti tra gli Alumni dei Programmi Corsi Master dell' I.P.E.- Istituto per ricerche ed attività educative (di seguito denominata IPE) e tra gli Alumni stessi e l'IPE, allo scopo di rafforzare il legame tra l'IPE ed il contesto socio culturale in cui la stessa si pone. L'Associazione svolge pertanto, sia in Italia che all'estero, tutte le attività utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale che comprende in particolare i seguenti obiettivi:
 - Favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;
 - Favorire la creazione di canali fra l'IPE e gli Alumni per creare un solido contatto con le diverse realtà professionali finalizzato anche a collaborazioni di diverso tipo nell'ambito del Corsi Master IPE;
 - Svolgere attività culturali con l'intento di potenziare la formazione umana e professionale degli Alumni IPE;
 - Conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale all'IPE;
 - Favorire le donazione dei singoli soci in favore dell'IPE e creare le condizioni per una perdurante e continua raccolta di risorse da utilizzare per iniziative a favore degli studenti dei Corsi Master IPE.

Soci

Art. 3 Soci

- 3.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari e di soci sostenitori coloro che abbiano conseguito un Corso Master IPE. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
- a) Soci ordinari
 - b) Soci sostenitori
 - c) Soci onorari
 - d) Soci studenti
 - e) Soci fondatori
- 3.2 Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1, sono ammessi all'Associazione dietro loro richiesta ed in regola con il versamento della quota associativa.
- 3.3 Diventano soci sostenitori i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa addizionale e le persone fisiche o giuridiche, ammessi nell'Associazione in presenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento dell'Associazione, dietro versamento della quota minima annuale appositamente stabilita.
- 3.4 Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, ammessi nell'Associazione anche in mancanza dei requisiti di cui al punto 3.1 per particolari meriti conseguiti nei confronti dell'IPE, ovvero nel campo degli studi coltivati dall'IPE. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dal Consiglio d'amministrazione dell'IPE o da almeno trenta soci ordinari e sostenitori.
- 3.5 Sono soci studenti di diritto senza versamento della quota associativa gli studenti iscritti ai Corsi Master IPE e per la sola durata del corso. Il socio studente non ha diritto di voto in Assemblea.
- 3.6 Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto il presente Statuto.
- 3.7 La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.
- 3.8 Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.
- 3.9 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Organi e struttura organizzativa

Art. 4 Organi dell'Associazione

- 4.1 Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea
 - Il Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Il collegio dei Revisori

Art. 5 Assemblea

- 5.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota associativa annuale, dai soci fondatori e dai soci onorari.
- 5.2 L'Assemblea approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, entro i termini stabiliti dal Regolamento, e detta le linee generali di indirizzo dell'attività dell'Associazione, alle quali dovranno essere conformate le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea decide inoltre in ordine a tutte le questioni che il Presidente inserisce all'ordine del giorno.
- 5.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno due volte all'anno, e comunque quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei soci. L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail, da inviarsi ad ogni socio con diritto di partecipazione all'assemblea, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione via e-mail dovrà essere accompagnata dalla affissione in apposita bacheca elettronica.
- 5.4 L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Ulteriori argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno su richiesta di almeno 30 soci, previa richiesta scritta presentata almeno venti giorni prima dell'Assemblea.
- 5.5 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante delega scritta, pervenuta alla sede dell'Associazione anche via fax. Non è consentito cumulare più di cinque deleghe.
- 5.6 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La regolare costituzione è accertata dal Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 5.7 Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea costituita con almeno il cinquanta per cento dei soci.

Art. 6 Consiglio Direttivo

- 6.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:
 - Un Presidente, eletto dall'Assemblea;
 - Un Consigliere, eletto dall'Assemblea con le funzioni di Segretario Generale e Tesoriere;
 - Un Consigliere, eletto dal Consiglio d'Amministrazione dell'IPE.

Il Consiglio direttivo può, inoltre nominare un segretario esecutivo con funzioni consultive e di assistenza.

- 6.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni. Il Consiglio Direttivo può essere sciolto in anticipo rispetto alla durata del mandato qualora compia atti contrari al presente Statuto. Lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo può avvenire in caso di dimissioni anticipate dello stesso, su richiesta dell'Assemblea con almeno il voto dei due terzi dell'Assemblea costituita con almeno il cinquantuno per cento dei soci.

- 6.3 Il Presidente e il Segretario Generale vengono eletti dai soci, fatta eccezione per i membri del primo Consiglio Direttivo, che sono nominati nell'atto costitutivo direttamente dal Presidente dell'IPE. Il Rappresentante dell'IPE viene designato dal Presidente dell'IPE.
- 6.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo di lettera, telefax o e-mail, con preavviso di almeno 5 giorni.
- 6.5 Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione di tutti i soci, salvo quelli onorari. Per ogni controversia nei rapporti tra i soci e l'Associazione e nei rapporti tra soci, per questioni riguardanti l'Associazione, il Consiglio Direttivo decide dopo aver acquisito il parere dell'Assemblea.
- 6.6 Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote associative per ogni categoria di soci. Il mancato versamento della quota associativa, previa formale comunicazione del Presidente, determina l'esclusione automatica, senza necessità di apposito provvedimento, trascorsi 90 giorni dal termine fissato per il pagamento dal Consiglio Direttivo.
- 6.7 Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento dell'Associazione.
- 6.8 I membri del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei soci con poteri di intervento e di proposta.
- 6.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sono presenti il Presidente e almeno uno degli altri due membri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in video o audio conferenza o con altro mezzo legalmente idoneo. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- 6.10 Il Consiglio d'Amministrazione dell'IPE può intervenire nelle decisioni del Consiglio Direttivo qualora, a suo giudizio, vengano intraprese iniziative non rispondenti ai fini statutari dell'Istituto.

Art. 7 Presidente

- 7.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Promuove e coordina l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento.

Art. 8 Collegio dei revisori dei conti

- 8.1 Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolarità contabile della gestione ed esprime un parere sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo. A tal fine la proposta è trasmessa al Collegio almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione.
- 8.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, due eletti dall'Assemblea ed uno designato dal Consiglio Direttivo.

Gratuità e durata degli incarichi

Art. 9 Gratuità e durata degli incarichi

9.1 Tutti gli incarichi relativi agli organi sono onorifici e gratuiti, hanno durata biennale e sono rinnovabili consecutivamente.

Fondo comune, amministrazione e scioglimento

Art.10 Fondo comune ed amministrazione

10.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili ed immobili che saranno acquisiti dall'Associazione;
- c) dai risultati della gestione di bilancio e da eventuali eccedenze;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da finanziamenti pubblici.

10.2 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

10.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

10.4. Il Presidente o, su sua espressa delega scritta, il Segretario dell'Associazione cura la corretta compilazione dei libri sociali ed in particolare del libro soci, del libro delle Assemblee e di quello del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Scioglimento e liquidazione

11.1 L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea costituita con almeno il cinquantuno per cento dei soci, nominando i liquidatori. L'eventuale avanzo sarà devoluto all'IPE affinché istituisca borse di studio per gli studenti più meritevoli. Per tutto quanto non previsto da questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile.